Codice A1618A
D.D. 14 ottobre 2026, n. 749
L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per realizzazione di un impianto idroelettrico in derivazione dal Rio Pieman e dal Rio dell'Ortiga nel Comune di Monterosso Grana (CN) - Istanza di completamento in variante.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 749/A1618A/2026 DEL 14/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per realizzazione di un impianto idroelettrico in derivazione dal Rio Pieman e dal Rio dell'Ortiga nel Comune di Monterosso Grana (CN) – Istanza di completamento in variante.

PREMESSO CHE:

- in data 09/03/2017 (prot. n. 00011889/A1816B) il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha adottato, ai sensi della L.R. 45/89, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico in derivazione dal Rio Pieman e dal Rio dell'Ortiga nel Comune di Monterosso Grana (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 2.271 mq, di cui 452 mq boscati, e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 2.930 mc;

- con Provvedimento Provinciale n. 2796 del 27/06/2017 la suddetta autorizzazione regionale è stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo alla richiedente *omissis*

- in data 20/01/2026 (ns. prot. n. 00008531 del 21/01/2026) è pervenuta dalla Provincia di Cuneo istanza di modifica al Provvedimento Provinciale sopra citato e contestuale richiesta di parere al Settore scrivente;

- in data 28/01/2026 (ns. prot. n. 00013289) il Settore scrivente ha richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
> relazione illustrativa
> tavole grafiche di progetto;

2bis. VISTA la nota di trasmissione delle richieste di integrazione formulate dagli enti per quanto di

competenza (Settore Gestione del Territorio – Ufficio Acque e Settore Affari Generali – Ufficio Espropri della Provincia di Cuneo, Commissione Locale del Paesaggio dell'Unione Montana Valle Grana), pervenuta il 27/02/2026 (ns. prot. n. 00031494);

3. VISTI:

- il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 05/03/2026 (ns. prot. n. 00035196), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A) e trasmesso alla Provincia in data 09/03/2026 (ns. prot. n. 00037182);

- le integrazioni pervenute in data 16/09/2026 (ns. prot. n. 00130081) in risposta ai quesiti formulati di cui al precedente punto 2bis, e la contestuale richiesta di parere al Settore scrivente;

4. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale per un importo pari a Euro 1.000,00, già versato in data 27/06/2022;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opera di pubblica utilità di cui all' articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;

5. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

6. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

7. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

8. PRECISATO CHE il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedimentali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE IN VARIANTE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un impianto idroelettrico in derivazione dal Rio Pieman e dal Rio dell’Ortiga, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Monterosso Grana, confermando la superficie modificata/trasformata di 2.271 mq (di cui 452 mq boscati) ed il volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 2.930 mc, in quanto le modifiche oggetto della proposta non comportano variazioni rispetto a tali quantità e non incidono in modo significativo sulla compatibilità con l’assetto idrogeologico locale.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:
C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 05/03/2026 (ns. prot. n. 00035196), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;
C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e

risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro 48 mesi dalla data del presente provvedimento, salvo diverse indicazioni contenute nel Provvedimento Provinciale, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:
E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;
E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
E.4. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti procedimentali di competenza.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale per un importo pari a Euro 1.000,00, già versato in data 27/06/2022.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opera di pubblica utilità di cui all' articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003.

I. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo